

Roma, 06/05/2024

Prot. ENEA/2024/33973/DUEE-SPS-SAP

Fabrizio Agosti

agosti_nanothem@legalmail.it

Gentile signor Agosti,

in risposta alla sua istanza del 17/04/2024, pervenuta via PEC all'indirizzo enea@cert.enea.it, si segnala innanzitutto la nota di chiarimento sui materiali isolanti che l'ENEA ha pubblicato già nel 2020 (https://www.energiaenergetica.enea.it/images/NOTA_ENEA_MATERIALI_ISOLANTI_101220.pdf).

Nella sua istanza lei chiede come sia possibile che "ENEA in questi anni abbia accettato numerosi lavori ove gli asseveratori hanno utilizzato un valore della conducibilità termica uguale e/o inferiore a 0,0020 W/mK". Questa domanda si fonda sul presupposto errato che l'invio dell'asseverazione, la quale è una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà resa da un professionista abilitato, equivalga all'approvazione del suo contenuto da parte dell'ENEA.

L'articolo 4 del D.M. 06/08/2020 ("[...] asseverazioni [...]") dispone che l'ENEA, attraverso il sistema informatico per l'invio delle asseverazioni, svolga un controllo automatico per assicurare che la documentazione fornita sia completa. Per ogni istanza occorre verificare, fra l'altro, che sia resa dichiarazione sulla rispondenza degli interventi ai requisiti tecnici. All'esito positivo delle verifiche automatiche, l'ENEA rilascia la ricevuta informatica di avvenuta trasmissione.

In conformità ai modelli allegati allo stesso D.M. 06/08/2020 ("[...] asseverazioni [...]"), per l'isolamento termico dell'involucro opaco il professionista dichiara in asseverazione valori di trasmittanza termica e non di conducibilità termica.

L'eventuale impiego di dati di conducibilità termica errati o irrealistici emerge dalla relazione tecnica di cui all'art. 8 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., dai tabulati degli attestati di prestazione energetica impiegati per dimostrare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, oltre che dal confronto con i certificati di prodotto; dunque, esula dai controlli automatici svolti dal portale.

Al riguardo si segnala che, come precisato all'articolo 5 dello stesso D.M. 06/08/2020 ("[...] asseverazioni [...]"), l'ENEA esegue anche controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione dell'agevolazione fiscale. Sono queste verifiche, svolte secondo programmi periodici approvati dal Ministero competente (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), l'attività dedicata al controllo della

sussistenza dei requisiti tecnici dichiarati dall'asseveratore, anche attraverso l'esame della documentazione tecnica volta a dimostrare i valori di trasmittanza termica asseverati.

Si resta disponibili per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

*ENEA - Laboratorio Supporto Attività
Programmatiche per l'Efficienza Energetica*